

CAMERA DI COMMERCIO  
DELLE MARCHE

# **STATUTO**

## **della Camera di Commercio delle Marche**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO 1: PRINCIPI**

Art 1. Denominazione e natura

Art 2. Sede

Art 3. Logo

Art 4. Sito istituzionale ed albo camerale

Ar 5. Pari opportunità

#### **CAPO 2: FUNZIONI**

Art 6. Funzioni e compiti

Art 7. Principi e forme di cooperazione

Art 8. Relazioni con il sistema camerale

### **TITOLO II: ORGANI**

#### **CAPO 1: GLI ORGANI**

Art 9. Organi

#### **CAPO 2: IL CONSIGLIO**

Art 10. Composizione del Consiglio

Art 11. Nomina e durata in carica del Consiglio

Art 12. Competenze del Consiglio

Art 13. Funzionamento del Consiglio

Art 14. Cessazione dalla carica di consigliere e sostituzione

Art 15. Diritti del consigliere

Art 16. Doveri del consigliere

Art 17. Scioglimento del Consiglio

Art 18. Commissioni consiliari

### **CAPO 3: LA GIUNTA**

Art 19. Composizione della Giunta

Art 20. Elezione e durata in carica della Giunta

Art 21. Competenze della Giunta

Art 22. Funzionamento della Giunta

Art 23. Cessazione dalla carica di membro di Giunta e sostituzione

Art 24. Diritti del membro di Giunta

Art 25. Doveri del membro di Giunta

Art 26. Decadenza della Giunta

### **CAPO 4: IL PRESIDENTE**

Art 27. Elezione e durata in carica del Presidente

Art 28. Competenze del Presidente

Art 29. Cessazione dalla carica di Presidente e sostituzione

### **CAPO 5: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art 30. Composizione, nomina e durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti

Art 31. Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

Art 32. Diritti del Collegio dei Revisori dei Conti

Art 33. Doveri del Collegio dei Revisori dei Conti

## **TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI**

### **CAPO 1: ORGANIZZAZIONE**

Art 34. Principi generali

Art 35. Il Segretario Generale

Art 36. La Dirigenza

Art 37. Il Personale

## **CAPO 2: ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ**

Art 38. Principi generali

Art 39. Azienda speciale

Art 40. Partecipazioni ad organismi e società

## **CAPO 3: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Art 41. Principi della pianificazione

Art 42. Qualità dei servizi e controllo di gestione

Art 43. Organismo indipendente di valutazione

Art 44. Controllo degli organismi

## **CAPO 4: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER**

Art 45. Diritto di partecipazione

Art 46. Diritto di accesso

## **TITOLO IV: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**

Art 47. Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

## **TITOLO V: NORME FINALI**

Art 48. Pubblicazione e revisione dello Statuto

Art 49. Adozione e revisione dei Regolamenti

Art 50. Norme di rinvio

## **Allegato: LOGOTIPO**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO 1: PRINCIPI**

#### **Art. 1 - Denominazione e natura**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, in breve denominata Camera di Commercio delle Marche, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale ed, in quanto tale, ente esponentiale e di autogoverno del sistema delle imprese per le quali svolge, nella circoscrizione territoriale della regione Marche, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. La Camera di Commercio valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento anche con azioni svolte al di fuori della propria circoscrizione, favorendo l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato globale.

#### **Art. 2 – Sede**

1. La Camera di Commercio delle Marche ha sede legale in Ancona. Sono sedi altresì le sedi ubicate nei comuni di Pesaro, Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno, così come individuate nell'Allegato B del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta.

#### **Art. 3 - Logo**

1. Il logo della Camera di Commercio delle Marche di cui all'Allegato 1 è costituito da quello dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (composto da un motivo grafico di forma circolare, risultante da una sequenza di coppie di C di colore azzurro affacciate tra loro, con al centro una C di ugual colore azzurro) posto a sinistra della denominazione in colore nero "Camera di Commercio delle Marche", separati da una riga verticale di colore azzurro.

2. Il logo può essere riprodotto su bandiera e fascia su sfondo bianco.
3. La bandiera e la fascia assumono rispettivamente la denominazione di “bandiera della Camera di Commercio delle Marche” e “fascia della Camera di Commercio delle Marche”.
4. La bandiera è esposta in occasioni ufficiali e pubbliche presso la sede camerale a fianco della Bandiera della Repubblica (Tricolore) e della Bandiera dell’Unione Europea, osservando l’ordine previsto dalle normative vigenti.
5. La fascia è indossata dal Presidente, o suo delegato, in occasioni ufficiali e pubbliche.

#### Art. 4 - Sito istituzionale ed albo camerale

1. La Camera di Commercio delle Marche si avvale del sito web istituzionale quale strumento privilegiato di informazione, trasparenza e interazione con tutti i soggetti destinatari dei suoi servizi.
2. La Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell’art.32 della Legge 69/2009 e s.m.i., attua il principio della pubblicità legale attraverso l’albo camerale - gestito attraverso il sito web istituzionale - dove vengono pubblicati provvedimenti (deliberazioni di Consiglio e Giunta, determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei dirigenti, se previste per legge), atti e altri documenti, secondo le modalità e le forme previste in apposito regolamento, ove adottato. Il Segretario Generale, o un suo delegato, è responsabile della tenuta dell’albo.

#### Art. 5 - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio delle Marche assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D. Lgs. n.198/2006 e promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali, nonché in quelli degli enti ed aziende da essa dipendenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente statuto, nei corrispondenti articoli di interesse.

## CAPO 2: FUNZIONI

### Art. 6 -Funzioni e compiti

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della L. 580/1993 e ss.mm.ii. e le altre funzioni stabilite dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente statuto.
2. La Camera di Commercio delle Marche opera al fine di:
  - esercitare le funzioni amministrative, economiche e promozionali che ad essa competono per legge o per delega dello Stato e della Regione, promuovendone la razionalizzazione e la semplificazione, anche attraverso la digitalizzazione, nell'interesse del sistema delle imprese;
  - promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e produttiva, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio e del sistema delle imprese in esso presenti;
  - promuovere e valorizzare l'informazione, la formazione, la ricerca, lo sviluppo e la cultura imprenditoriale, per il rafforzamento della competitività delle imprese e del territorio;
  - tutelare e sostenere la dignità ed il valore sociale dell'impresa, del lavoro e delle professioni;
  - favorire l'affermazione della libertà d'impresa e dell'iniziativa economica, dell'economia aperta, della concorrenza, della trasparenza del mercato, tutelando i soggetti economici dalle forme di inquinamento, abuso o distorsione delle condizioni di libero mercato;
  - promuovere i principi dello sviluppo sostenibile come strumento fondamentale per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale nella sua più ampia accezione in un'ottica di promozione turistica dei territori;
  - recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese, dei consumatori, dei lavoratori e dei liberi professionisti, manifestati anche attraverso le libere associazioni, e sostenerli nei confronti di ogni altro ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
  - promuovere la cooperazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio.

## Art. 7 - Principi e forme di cooperazione

1. Al fine di perseguire la propria missione e di espletare le proprie funzioni, la Camera di Commercio delle Marche collabora e coopera con l'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione, con le Province, con i Comuni, con le associazioni delle categorie economiche e con tutti gli altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali che hanno poteri di intervento in materie di interesse per la comunità economica locale.
2. Inoltre, al medesimo fine, la Camera di Commercio delle Marche può sviluppare rapporti e relazioni con ogni altro ente o soggetto pubblico o privato che possa permettere di concorrere alla promozione degli interessi generali dell'economia del territorio.
3. La Camera di Commercio delle Marche può pertanto dotarsi di strumenti come contratti, convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, patti territoriali, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse con altri soggetti, società miste, partecipazioni societarie e comunque di tutte le altre forme organizzative idonee a perseguire i suoi fini istituzionali, nelle modalità previste dalla legge, dal presente statuto.

## Art. 8 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio delle Marche è parte del sistema camerale italiano, costituito, ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., dalle Camere di Commercio, dalle Unioni regionali, dall'Unioncamere, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero e da quelle estere in Italia legalmente riconosciute.
2. La Camera di Commercio delle Marche aderisce, tramite una quota di finanziamento ai sensi dell'art.7 della Legge n.580/93 e ss.mm.ii., all'Unione Italiana delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano.
3. La Camera di Commercio delle Marche riconosce il sistema camerale italiano come rete in cui l'azione congiunta dei suoi nodi fornisce valore aggiunto ad ogni componente dello stesso e può attivare forme di collaborazione con tutti i soggetti appartenenti ad esso per rispondere alle esigenze delle imprese del territorio di competenza.

4. La Camera di Commercio delle Marche è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale italiano per la gestione delle proprie funzioni e la diffusione delle relative informazioni.

5. La Camera di Commercio delle Marche, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione Europea ed in coerenza con la Strategia EUSAIR, riconosce la rilevanza strategica della Macroregione Adriatico Ionica e concorre al suo sviluppo attraverso l'adesione ed il sostegno al Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio quale strumento di riferimento per la cooperazione del sistema camerale nell'area.

## **TITOLO II: ORGANI**

### **CAPO 1 - GLI ORGANI**

#### **Art. 9 - Organi**

1. Sono organi della Camera di Commercio delle Marche:
  - a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi collegiali si possono riunire anche presso le sedi ubicate nei comuni di Pesaro, Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno, al fine di valorizzare i relativi territori.
3. Lo svolgimento delle riunioni degli organi camerali (Consiglio e Giunta), può avvenire anche in modalità telematica.

### **CAPO 2: IL CONSIGLIO**

#### **Art. 10 - Composizione del Consiglio**

1. Il numero dei componenti il Consiglio della Camera di Commercio delle Marche è pari a trentatré (33) così ripartito:
  - trenta (30) consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici:

Settori di	Numero Consiglieri
------------	--------------------

<b>Attività Economica</b>	
Agricoltura	2
Artigianato	5
Industria	6
Commercio	6
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Altri settori	1
totale	30

- un (1) consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un (1) consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- un (1) consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti.

2. La determinazione del numero dei consiglieri, spettanti a ciascuno dei settori economici indicati all'art.10 comma 2 della Legge n.580/1993 e ss.mm.ii., è regolata dal D.M. n.155/2011.

3. Il numero di consiglieri in rappresentanza dei settori agricoltura, artigianato, industria e commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza dei settori indicati all'art.10 comma 2 della Legge n.580/1993 e ss.mm.ii..

4. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

5. Nel Consiglio è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori agricoltura, industria, artigianato e commercio.

6. L'organizzazione imprenditoriale, o raggruppamento, a cui sono attribuiti complessivamente per ciascun settore per cui concorre più di due rappresentanti, ne designa almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri, con il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore.

#### Art. 11 - Nomina e durata in carica del Consiglio

1. La costituzione del Consiglio è disciplinata dall'articolo 12 della Legge n.580/93 e ss.mm.ii..

2. Ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.M.n.156/2011, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, i componenti del Consiglio su designazione dei soggetti di cui all'articolo 12 comma 1 della Legge n.580/93 e ss.mm.ii. e, per il rappresentante dei liberi professionisti, su designazione dei Presidenti dei Collegi e degli Ordini, di intesa fra loro. I requisiti per la nomina a consigliere e le cause ostative sono disciplinati dall'art.13 della Legge n.580/93 e ss.mm.ii.

3. Ai sensi dell'art.10, comma 4, del D.M. n.156/2011, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio - che costituisce anche la data di entrata in carica dei singoli consiglieri - ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Camera di Commercio delle Marche da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.580/93 e ss.mm.ii.

4. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente della Camera di Commercio delle Marche sono presiedute dal componente più anziano d'età.

5. Il consigliere esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia regionale senza vincoli di mandato, nel rispetto della normativa vigente all'atto del rinnovo.

6. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento ed i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte.

#### Art. 12 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio delle Marche. Esso è espressivo delle volontà, delle istanze e dei bisogni

del sistema delle imprese, dei consumatori, dei lavoratori e dei liberi professionisti organizzati attraverso libere associazioni rappresentative, attive all'interno dell'ambito territoriale di riferimento sul piano dello sviluppo economico e comunque di ogni altro valore ed obiettivo definito dalla missione della Camera di Commercio delle Marche.

2. La sua azione si esplica attraverso l'indirizzo e il controllo dell'attività camerale nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali della Camera di Commercio.

3. In particolare il Consiglio ha le seguenti funzioni:

a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

b) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e su proposta della Giunta, i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto nonché le relative modifiche;

c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, previa adeguata consultazione delle imprese e/o delle relative organizzazioni rappresentative;

e) approva, su proposta della Giunta, la relazione degli atti previsionali e programmatici, il preventivo economico, il relativo aggiornamento e il bilancio di esercizio con i relativi allegati;

f) presenta, su proposta della Giunta, pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia, agli Enti locali ed alle altre istituzioni sulle questioni che interessano le imprese;

g) determina, su proposta della Giunta, in conformità ai criteri di legge, le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai componenti degli organi ed organismi della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali;

h) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge.

4. Il Consiglio ratifica, nella prima seduta utile, gli atti di competenza del Consiglio stesso che possono essere adottati in via straordinaria per motivi di urgenza dalla Giunta.

#### Art. 13 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il mese di luglio per l'approvazione dell'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. La decisione se procedere a scrutinio palese o a scrutinio segreto è rimessa al Presidente.

5. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non già stabilito dalla legge, può essere disciplinato da apposito regolamento; in assenza, si applicano principi generali per i collegi amministrativi, secondo modalità volte a semplificare gli adempimenti e le procedure.

#### Art. 14 - Cessazione dalla carica di consigliere e sostituzione

1. Il consigliere cessa dalla carica per decesso, decadenza o dimissioni.

2. Il consigliere decade dalla carica per la perdita dei requisiti per la nomina o per la sopravvenienza di una causa ostativa ai sensi dell'art.13 della Legge 580/93 e ss.mm.ii. o per la insorgenza di incompatibilità previste dalla norma vigente. In tali casi, il consigliere è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al Presidente della

Camera di Commercio delle Marche, che provvede ai sensi del successivo comma 4. La decadenza ha effetto dalla data di arrivo al protocollo della Camera di Commercio delle Marche.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono comunicate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio delle Marche, che provvede ai sensi del successivo comma 4. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di arrivo al protocollo della Camera di Commercio delle Marche.

4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale che provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla presa d'atto del decesso o dimissioni o alla dichiarazione di decadenza del consigliere ed alla contestuale nomina del successore il quale entra in carica al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del relativo decreto.

5. Qualora il consigliere cessato sia anche membro della Giunta, la cessazione dalla carica di consigliere determina l'automatica decadenza dalla stessa.

6. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

#### Art. 15 - Diritti del consigliere

1. Ciascun consigliere ha diritto di:

- a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- c) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti, nonché dagli enti, dalle aziende camerali e dalle società partecipate dalla Camera o ad essa collegate, copie di atti, documenti e informazioni, qualora siano utili e pertinenti all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### Art. 16 - Doveri del consigliere

1. I consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo le leggi vigenti in materia.
2. La carica di consigliere è incompatibile con l'assunzione di incarichi di consulenza tramite la stipula di contratti od in altro modo disciplinati dalle norme di diritto comune, presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio delle Marche.

#### Art. 17 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio è sciolto con decreto ministeriale o del Presidente della Regione Marche nei casi e secondo le procedure previste dall'articolo 5 della Legge 580/93 e ss.mm.ii..

#### Art. 18 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, allo scopo di procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse, può istituire Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio ed eventualmente coordinate da un membro di Giunta.
2. Tali commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. A far parte di tali commissioni possono essere chiamati esperti indicati dalla Giunta.

### **CAPO 3: LA GIUNTA**

#### Art. 19 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da nove (9) membri - ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, del D.L. n.215/2023 convertito con Legge n.18/2024 - eletti dal Consiglio al suo interno.
2. Dei componenti di Giunta almeno quattro (4) devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura ed almeno uno (1) deve essere di genere diverso da quello degli altri.

## Art. 20 - Elezione e durata in carica della Giunta

1. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'articolo 12 del D.M. 156/2011 ed altre norme vigenti.
2. Si può procedere all'elezione a scrutinio palese qualora tutti i membri del Consiglio siano presenti alla seduta ed esprimano unanimemente tale volontà.
3. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere ha a disposizione tre voti di preferenza.
4. Ferma restando la rappresentanza dei settori previsti dalla legge, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, salvo proclamare eletto almeno un candidato di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze rispetto ai consiglieri dello stesso genere.
5. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo quanto previsto dalla normativa vigente all'atto del rinnovo.

## Art. 21 - Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio delle Marche e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
  - a) nomina nel suo seno uno o più Vice Presidenti;
  - b) al Vice Presidente con maggiore anzianità di carica possono essere assegnate funzioni vicarie in relazione alla complessità economico territoriale;
  - c) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, che aggiorna annualmente il Programma pluriennale riferendo sullo stato di attuazione dello stesso;
  - d) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio, con i rispettivi allegati;
  - e) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale;
  - f) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;

- g) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio;
- h) delibera l'istituzione (e soppressione) di uffici distaccati laddove gli interessi del sistema delle imprese lo richiedano, favorendo comunque in via prioritaria i collegamenti telematici;
- i) approva il PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione;
- j) approva gli eventuali ulteriori strumenti di pianificazione e programmazione rientranti nelle proprie competenze secondo le norme vigenti;
- k) delibera sulla promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- l) delibera, nei limiti fissati dalle norme, sulla partecipazione e sulla costituzione di consorzi, società, associazioni, fondazioni, servizi speciali e sulle dismissioni societarie; sull'assunzione di mutui; sull'acquisto e la vendita di immobili;
- m) delibera la costituzione, la partecipazione, la trasformazione, la riconfigurazione e l'eventuale soppressione delle aziende speciali; approva (e modifica) i relativi Statuti; nomina i corrispondenti Consigli di Amministrazione nel rispetto delle quote di genere, ne dispone l'eventuale scioglimento, provvede alla sostituzione dei componenti; nomina il Presidente ed il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione; recepisce con atto formale le nomine, pervenute dai soggetti competenti, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per la conseguente costituzione/ricostituzione dell'organo la cui operatività decorre dalla data di tale atto; approva l'individuazione del Responsabile operativo delle aziende speciali per la conseguente nomina da parte del Consiglio di Amministrazione;
- n) esercita il controllo strategico sulla struttura amministrativa, sulle aziende speciali e sulle principali società partecipate e controllate anche attraverso le ricognizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- o) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi interni ed esterni, scegliendoli in via prioritaria tra i consiglieri;
- p) designa il Segretario Generale e delibera la revoca della designazione, per il successivo inoltro al Ministero;

- q) affida gli incarichi dirigenziali su proposta del Segretario Generale, ivi comprese le funzioni vicarie del Segretario Generale;
  - r) delibera, nelle materie di competenza e nel rispetto delle previste procedure, sulla attribuzione di incarichi di natura fiduciaria a soggetti esterni alla Camera di Commercio delle Marche; sull'avvio di procedure giudiziarie e sulla resistenza in giudizio, conferendo eventuali incarichi legali, ed approva le transazioni sulle cause pendenti, fatte salve le competenze datoriali del Segretario Generale per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale;
  - s) adotta regolamenti nelle materie di competenza.
3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla Legge 580/93 e ss.mm.ii. e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o alla dirigenza.
4. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente.
5. La Giunta delibera, infine, in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella seduta utile.

## Art. 22 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di sei (6) membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

5. La decisione se procedere a scrutinio palese o a scrutinio segreto è rimessa al Presidente.
6. Le modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto sono disciplinate dal regolamento, ove adottato.

#### Art. 23 - Cessazione dalla carica di membro di Giunta e sostituzione

1. Il membro di Giunta cessa dalla carica per decesso, decadenza o dimissioni.
2. Il membro di Giunta decade dalla carica:
  - a) nel caso di cessazione dalla carica di consigliere;
  - b) nel caso della sopravvenienza di cause ostative o di incompatibilità previsti dalle norme vigenti per l'elezione nell'organo esecutivo;
  - c) nel caso di un numero di assenze pari a 4 (quattro), consecutive e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo esecutivo.
3. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono comunicate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio delle Marche, hanno carattere irrevocabile e sono esecutive dalla data di arrivo al protocollo della Camera di Commercio delle Marche.
4. Il membro di Giunta deceduto, decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'art.12 del D.M. 156/11.
5. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la cessazione dalla carica di consigliere: in questo caso si applica la procedura di cui all'art.14 del presente Statuto.

#### Art. 24 - Diritti del membro di Giunta

1. I membri della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti, nonché dagli enti, dalle aziende speciali e dalle società dipendenti o

collegate della Camera, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

#### Art. 25 - Doveri del membro di Giunta

1. La carica di membro di giunta è incompatibile con l'assunzione di incarichi di consulenza tramite la stipula di contratti od in altro modo disciplinati dalle norme di diritto comune, presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio delle Marche.

#### Art. 26 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade per scioglimento del Consiglio;
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio si fa riferimento alle procedure previste all'art. 17 del presente Statuto.

### **CAPO 4: IL PRESIDENTE**

#### Art. 27 - Elezione e durata in carica del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi 15 giorni, a una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Consiglio decade. Il Presidente della Regione Marche, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici ed esperti di comprovata esperienza professionale, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del Consiglio, pena la decadenza dell'incarico.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per non più di due volte.

#### Art. 28 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto ed in particolare:

a) esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di Commercio delle Marche nei confronti di ogni altro soggetto pubblico o privato, promuovendo e tutelando l'immagine e l'attività del sistema delle imprese e dell'economia dei territori nel rispetto della missione camerale così come definita nello Statuto;

b) è il rappresentante legale della Camera di Commercio delle Marche, ferme restando le competenze dirigenziali, ed in quanto tale rappresenta in giudizio l'Ente e conferisce procura ai difensori;

c) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio e la Giunta, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dallo Statuto e dal regolamento ove adottato;

d) indirizza e promuove l'attività camerale - ferme restando le competenze dirigenziali - nell'ambito dei deliberati del Consiglio e della Giunta;

e) verifica l'andamento dell'attività della Camera di Commercio delle Marche, controlla il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta e relaziona ai suddetti organi nelle modalità previste dal regolamento ove adottato;

f) in caso di urgenza il Presidente può adottare, salvo ratifica, gli atti di competenza della Giunta, fermo restando che non rientrano nei poteri d'urgenza del Presidente la predisposizione degli atti relativi al preventivo economico, al suo aggiornamento, al bilancio di esercizio, alla dotazione organica del personale, all'istituzione o soppressione di uffici distaccati, alla costituzione o partecipazione o dismissione di aziende speciali od organismi comunque denominati;

g) propone alla Giunta, per la successiva nomina da parte della stessa, i nominativi di uno o più vicepresidenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente Vicario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del presente Statuto.
3. Il Presidente può delegare attività e funzioni proprie del suo ruolo, in maniera temporanea o permanente, nel rispetto delle norme ordinamentali.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può avvalersi, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia, di esperti in materie per le quali non esistano all'interno della Camera di Commercio delle Marche professionalità o competenze specifiche.
5. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato salvo quello previsto dalla legge.
6. Il Presidente ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.

#### Art. 29 – Cessazione dalla carica di Presidente e sostituzione

1. Il Presidente cessa dalla carica per decesso, decadenza o dimissioni.
2. Il Presidente decade:
  - a) per scioglimento del Consiglio;
  - b) a seguito di cessazione dalla carica di consigliere;
3. Le dimissioni devono essere presentate dal Presidente in forma scritta al Consiglio camerale ed al Presidente della Giunta regionale. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di accettazione, hanno effetto dalla data di arrivo al protocollo della Camera di Commercio delle Marche, comportano la cessazione dalla carica di membro di Giunta, non comportano la cessazione dalla carica di consigliere a meno che ricorrano le condizioni di cui al seguente comma.
4. Qualora il Presidente dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, le dimissioni dalla carica di Presidente comportano automaticamente la cessazione dalla carica di consigliere: in questo caso si applica la procedura di cui all'art.14 del presente Statuto.

5. In caso di decesso e dimissioni, il Consiglio provvederà alla nomina del sostituto nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari.
6. Il Presidente che subentra in corso di mandato decade con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

## **CAPO 5: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 30 – Composizione nomina e durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati secondo le modalità previste dall'art.17 della Legge 580/93 e ss.mm.ii. ed è nominato dal Consiglio.
2. La Camera di Commercio delle Marche promuove e verifica il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne presso gli Enti che designano i componenti il Collegio.
3. Nelle more della designazione, entro il termine di legge previsto, di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti da parte degli Enti tenuti alla designazione, fino alla nuova nomina il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel Collegio.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni dalla data della delibera di nomina dell'intero Collegio.
5. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio delle Marche provvede alla sua sostituzione richiedendo la designazione al soggetto competente di cui all'articolo 17 della Legge 580/1993 e ss.mm.ii. per la successiva nomina da parte del Consiglio. Nelle more della nomina, subentra il corrispondente Revisore supplente o, in sua assenza, il supplente più anziano di età e comunque, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
6. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

### Art. 31 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto, alle disposizioni di legge ed alle relative norme di attuazione, in particolare al D.P.R. 254/05, collabora con gli organi nella loro funzione di indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì una relazione sul preventivo economico e sul relativo aggiornamento.
2. Nelle suddette relazioni il Collegio dei Revisori dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

### Art. 32 - Diritti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera di Commercio delle Marche, su cui devono osservare il segreto professionale.
2. Ogni membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto ad una indennità secondo le norme vigenti.
3. Il membro supplente che subentra temporaneamente al membro effettivo diviene titolare della quota di indennità relativa al periodo di supplenza.

### Art. 33 - Doveri del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, esercitando la loro responsabilità e gli eventuali obblighi di denuncia ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 254/05.

2. Al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto non disciplinato dal presente statuto e dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni in quanto compatibili.

### **TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI**

#### **CAPO 1: ORGANIZZAZIONE**

##### **Art. 34 - Principi generali**

1. La Camera di Commercio delle Marche è organizzata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale e ai Dirigenti, nel rispetto delle norme vigenti.

2. La Camera di Commercio delle Marche ispira la propria organizzazione al perseguimento della propria missione istituzionale, così come definita dal presente statuto, assicurando:

- la coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte
- la flessibilità delle forme organizzative stesse;
- la qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
- il perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza;
- semplificazione ed informatizzazione dei procedimenti amministrativi;
- la sussidiarietà e la complementarità rispetto alle istituzioni e ai soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della missione camerale;
- la definizione delle politiche perseguite nei confronti degli interlocutori istituzionali, economici e sociali e la conseguente programmazione delle attività;
- la partecipazione della comunità economica e sociale alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività utilizzando gli istituti di consultazione più idonei, in via prioritaria tramite le associazioni di rappresentanza degli interessi economici;

- l'informazione come strumento organizzativo essenziale per il coinvolgimento della comunità economica e sociale nelle proprie scelte ed attività;
- la trasparenza delle scelte di programma e l'accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi, secondo la norma vigente.

#### Art. 35 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è organo di vertice amministrativo della Camera di Commercio delle Marche, e coordina l'attività dell'ente nel suo complesso. In particolare:

- ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta e svolge le relative funzioni di verbalizzazione, ed interviene durante le rispettive sedute;
- coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, coordinando a tal fine le attività dei dirigenti e sovrintendendo al personale;
- formula proposte ed esprime pareri agli organi con riferimento al contesto organizzativo, alla programmazione delle risorse, ai programmi di attività annuali e pluriennali;
- coadiuva gli organi e l'Organismo indipendente di valutazione nella predisposizione, gestione e rendicontazione del ciclo della performance;
- assegna al personale dirigente gli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo della Camera di Commercio delle Marche ed eroga, in base al sistema di misurazione e di valutazione della performance adottato dall'Ente, gli incentivi che premiano il merito e la performance individuale;
- dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove nei confronti dei dirigenti l'adozione delle misure previste dalle norme vigenti;
- individua e predispone i budget direzionali, per l'approvazione della Giunta, e li assegna ai dirigenti; ne propone, su indicazione dei dirigenti, l'aggiornamento;
- dà attuazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

- adotta tutti gli atti di gestione del personale, sia di carattere generale che individuale, e gestisce i rapporti sindacali;
- adotta nell'esercizio delle sue funzioni tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che rientrano nella sua competenza, anche a rilevanza esterna, nel rispetto del principio di cui all'art. 35, comma 1, del presente Statuto;
- esercita i compiti che gli sono assegnati dalle norme, in raccordo con la Presidenza;
- riferisce al Presidente sull'attività da esso svolta correntemente e in tutti i casi il Presidente o la Giunta lo richieda;
- non risulta iscritto nei ruoli decisionali dei partiti politici.

2. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta in esito alla procedura comparativa di cui all'art.20 della Legge 580/93 e ss.mm.ii. L'incarico è conferito dal Ministero vigilante competente con proprio decreto di nomina, ha una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa.

3. La Giunta, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume funzioni vicarie del Segretario Generale.

#### Art. 36 – La Dirigenza

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento.
2. Limitatamente alle materie di propria competenza di cui alle norme vigenti, spetta ai dirigenti:
  - a) assumere gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e curare l'attuazione delle iniziative ed attività loro assegnate, dirigendo, coordinando e controllando l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
  - b) provvedere a tal fine alla gestione del personale e dei budget loro assegnati, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

- c) provvedere all'attribuzione degli obiettivi operativi al personale assegnatario degli incarichi di elevata qualificazione e a tutti i dipendenti del settore;
- d) valutare la performance individuale del personale assegnato al proprio settore e proporre al Segretario Generale l'attribuzione dei relativi premi ed incentivi;
- e) formulare proposte ed esprimere pareri al Segretario Generale anche in materia di organizzazione dei servizi e predisposizione dei programmi di attività;
- f) assolvere, su disposizione o delega del Segretario Generale, ad incarichi specifici;

3. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili:

- del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo della Camera di Commercio delle Marche e alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte;
- della correttezza amministrativa degli atti da essi adottati;
- dell'efficienza della gestione;
- di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di responsabilità, compreso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 33 del D.P.R. 254/05.

4. I dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto, sono autonomi e responsabili dell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

## Art. 37 – Il Personale

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio delle Marche è approvata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, periodicamente e comunque a cadenza triennale e previa programmazione del fabbisogno professionale individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi. Il Piano triennale dei fabbisogni del personale è una sezione del PIAO, il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione della Camera di Commercio delle Marche.

2. La determinazione della dotazione organica del personale viene effettuata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
3. Al personale della Camera di Commercio delle Marche si applicano le norme di legge nonché le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.
4. La Camera di Commercio delle Marche cura lo sviluppo delle competenze del personale e riconosce il valore della formazione al fine di favorirne la crescita professionale.
5. La Camera di Commercio delle Marche disciplina con apposito regolamento l'organizzazione del personale e l'ordinamento degli uffici e dei servizi sulla base delle norme vigenti e dei principi statutari.
6. La Camera di Commercio delle Marche può assegnare il personale necessario presso nuove sedi operative ed uffici istituiti ai sensi dell'art.2 del presente statuto e può distaccarlo presso enti ed istituzioni nell'ambito dei principi e delle forme di cooperazione di cui all'art.8 del presente statuto, fatte salve le disposizioni di legge e contrattuali.

## **CAPO 2: ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ**

### **Art. 38 - Principi generali**

1. Per il perseguimento della propria missione e delle proprie finalità istituzionali e per la realizzazione e la gestione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio delle Marche può utilizzare le forme organizzative più idonee e coerenti, istituendo aziende speciali, organismi anche associativi, enti, fondazioni, consorzi e, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica, società, dandone comunicazione al Ministero vigilante competente, o acquisendone partecipazioni.
2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dalla Giunta sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di sostenibilità finanziaria, di efficacia ed efficienza di gestione avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e agli interessi per l'economia che si intendono perseguire e nel rispetto delle previsioni di legge. Delle scelte effettuate dalla Giunta il Presidente riferisce in Consiglio.

3. La delibera relativa alla forma di gestione prescelta deve precisare le ragioni tecniche ed economiche che rendono preferibile ed opportuna la scelta in questione e deve adeguatamente specificare in motivazione:

- la produzione di beni e attività costituenti la gestione caratteristica ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico;
- gli elementi dimensionali dell'attività, anche in relazione alle altre funzioni camerali o ad eventuali modalità collaborative con altri enti ed istituzioni.

#### Art. 39 - Azienda speciale

1. La Camera di Commercio delle Marche, nel rispetto delle norme vigenti, può istituire aziende speciali quali strumenti a sostegno dello sviluppo territoriale e per lo svolgimento di servizi e di iniziative funzionali al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività.

2. La delibera che istituisce l'azienda speciale deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione delle risorse finanziarie e strumentali e del personale dipendente occorrente.

3. L'azienda speciale è organismo strumentale della Camera di commercio delle Marche, è dotato di soggettività tributaria, opera secondo le norme del codice civile per quanto applicabile, ed è dotata nei confronti della Camera di commercio di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti e con i vincoli indicati dalla legge, dal presente Statuto, da quello aziendale e dalle decisioni della Giunta camerale.

4. L'azienda speciale opera secondo le norme del diritto privato; è gestita coerentemente agli obiettivi approvati ogni anno dall'ente camerale di cui è espressione e secondo i criteri di legge con particolare riferimento al D.P.R. 254/05 e s.m.i.; è retta da un proprio Statuto adottato dalla Giunta.

5. I candidati alla carica di consigliere di amministrazione o di Presidente, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dalla Camera di Commercio delle Marche.

6. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale è nominato dalla Giunta camerale ed è composto da un numero di membri definito dallo Statuto dell'azienda

medesima, nel rispetto della normativa vigente in materia, di norma scelti tra i componenti del Consiglio camerale. Qualora non fossero componenti del Consiglio camerale, devono essere scelti tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. I criteri di incompatibilità alla nomina di amministratore dell'azienda speciale sono disciplinati dallo Statuto aziendale. Alle riunioni di Consiglio viene invitato il Presidente della Camera di commercio delle Marche o suo sostituto, previa apposita comunicazione della convocazione e ordine del giorno.

7. Il Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta camerale tra i componenti del Consiglio camerale.

8. La Giunta camerale recepisce con atto formale le nomine, pervenute dai soggetti competenti, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale per la conseguente costituzione/ricostituzione dell'organo la cui operatività decorre dalla data di tale atto.

9. Il Responsabile operativo dell'Azienda Speciale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda medesima previa approvazione della Giunta camerale, secondo le modalità previste dallo Statuto aziendale ed appositi criteri in materia di gestione del personale aziendale stabiliti dalla Giunta camerale.

10. La Giunta camerale assicura il coordinamento delle aziende speciali anche istituendo apposito Comitato presieduto dal Presidente della Camera di Commercio delle Marche, a sua volta assistito dal Segretario Generale, e composto dai Presidenti delle aziende speciali e relativi Responsabili operativi. Tale Comitato si riunisce periodicamente per verificare lo stato di attuazione del programma promozionale delle aziende, in particolare la sua aderenza alle direttive degli organi camerali e la corrispondenza alla programmazione strategica degli stessi, nonché per garantire unitarietà di azioni e strategie.

11. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali come da successivo art.44.

Art. 40 - Partecipazioni ad organismi e società

1. La Camera di Commercio delle Marche può promuovere la costituzione o partecipare ad organismi comunque denominati e società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale del sistema delle imprese, nel rispetto delle previsioni di legge.
2. Al fine di garantire l'autonomia gestionale delle società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi della Camera di Commercio delle Marche, possono essere sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dalla Giunta camerale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Camera di Commercio delle Marche e società.
3. L'indicazione dei criteri per la ripartizione del potere di nomina degli amministratori negli organi di governo delle società, quali risultano dalle intese intercorse tra la Camera di Commercio delle Marche ed ogni altro soggetto partecipante, deve essere riportata nella relativa deliberazione della Giunta di costituzione o partecipazione societaria.
4. I candidati alla carica di amministratore all'atto della accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

### **CAPO 3: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

#### **Art. 41 - Principi della pianificazione**

1. Nell'esercizio delle sue attività la Camera di Commercio delle Marche fa proprio il principio della programmazione e pianificazione pluriennale delle stesse, nel rispetto delle norme di legge e nell'ambito dei poteri dei diversi organi camerali così come stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. A tal fine il Consiglio determina, nell'ambito del programma pluriennale, le politiche e gli indirizzi generali nei confronti dei differenti interlocutori istituzionali della Camera di Commercio delle Marche, all'occorrenza declinati per settori omogenei, e definisce, con la relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi e le attività che si intendono perseguire e realizzare nell'esercizio, individuando le necessarie risorse.
3. La Giunta, su proposta dell'Organismo indipendente di cui al successivo art.43, cura la predisposizione delle metodologie e degli indicatori atti a verificare periodicamente

la coerenza della gestione rispetto agli obiettivi fissati (c.d. ciclo della performance), valutandone efficacia ed efficienza.

#### Art. 42 - Qualità dei servizi e controllo di gestione

1. La Camera di Commercio delle Marche persegue una politica di miglioramento e qualificazione costante dei servizi da essa erogati ed una gestione improntata ai principi di efficacia ed efficienza, attraverso la valorizzazione del merito e delle professionalità e la concreta attuazione del principio della trasparenza amministrativa.

2. A tale scopo:

- assicura che gli obiettivi prefissati siano rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale e alle priorità strategiche dell'Ente;
- utilizza gli strumenti e le risorse necessari a garantire la definizione, il costante monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi, anche con tecniche comparative riferite a serie storiche elaborate su base nazionale e regionale, e strumenti di controllo di gestione.

#### Art. 43 - Organismo indipendente di valutazione

1. La Giunta istituisce, ai sensi del D. Lgs. 150/09 e s.m.i., l'Organismo indipendente di valutazione della performance e ne nomina i componenti di competenza.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

- monitora il funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e a tal fine redige una relazione annuale sullo stato di attuazione dello stesso;
- comunica tempestivamente alla Giunta e alla dirigenza le criticità riscontrate;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- valida la relazione sul ciclo della performance;

- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, con particolare riferimento ai risultati del ciclo della performance;
- verifica i risultati e le buone pratiche in materia di promozione delle pari opportunità.

3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance opera in posizione di autonomia e si relaziona direttamente con gli organi, anche attraverso il Segretario Generale che può prendere parte alle sue riunioni.

#### Art. 44 – Controllo degli organismi

1. I Presidenti delle aziende speciali, degli organismi e società partecipate o controllate riferiscono con relazioni periodiche, e comunque annualmente in occasione dei principali atti finanziari dell'esercizio, alla Giunta sull'andamento della gestione.

### **CAPO 4: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER**

#### Art. 45 - Diritto di partecipazione

1. La Camera di Commercio delle Marche può istituire organismi informali – comunque denominati - con funzioni di monitoraggio e di proposta su temi di interesse economico della circoscrizione territoriale di competenza con la partecipazione di istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti.

#### Art. 46 - Diritto di accesso

1. La Camera di Commercio delle Marche garantisce l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati dalla stessa detenuti, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti e dal presente statuto e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

### **TITOLO IV: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**

#### Art. 47 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio delle Marche è improntata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza, secondo quanto previsto dal regolamento D.P.R. 254/05 e s.m.i. di cui all'art.4 bis della Legge 580/93 e ss.mm.ii. nonché dalle altre norme vigenti in materia.
2. La metodologia adottata per il controllo economico della gestione è definita dal D.P.R. 254/05.
3. Al finanziamento della Camera di Commercio delle Marche si provvede secondo quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. nonché dalle altre norme vigenti in materia.

### **TITOLO V: NORME FINALI**

#### Art. 48 - Pubblicazione e revisione dello Statuto

1. Lo Statuto, approvato dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti, è pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di Commercio delle Marche ed inviato al Ministero vigilante competente per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio al fine di ottenere la migliore pubblicizzazione dello stesso presso la comunità economica e sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.
2. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti ed in conformità ai principi dell'art.3 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

#### Art. 49 - Adozione e revisione dei Regolamenti


1. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive dei regolamenti sono deliberate dall'organo competente a maggioranza dei suoi componenti.
3. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto medesimo.

#### Art. 50 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare la normativa sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 580/93 e ss.mm.ii. e nei relativi regolamenti di attuazione.

**Allegato : logotipo**



**CAMERA DI COMMERCIO  
DELLE MARCHE**